

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA (SIMEU)
Società Scientifica dei Medici d'Urgenza, Pronto Soccorso, Emergenza Territoriale e delle Catastrofi

REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

Articolo 1. Finalità del regolamento

Il presente regolamento è volto a dare applicazione alle norme dello Statuto nonché a disciplinare lo svolgimento delle attività dell'Associazione. Le strutture organizzative e scientifiche previste dallo Statuto o deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale possono dotarsi di propri regolamenti e procedure operative che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 2. Scopi della società

Con riferimento all'articolo 4 dello Statuto si identificano alcune attività prioritarie volte al raggiungimento degli scopi fondamentali della società.

La Simeu:

- promuove e realizza la formazione permanente e l'addestramento dei Soci, dei professionisti e dei laici che operano nel campo delle emergenze urgenze e delle catastrofi mediante corsi di formazione e aggiornamento realizzati in proprio o in collaborazione con altre Società Scientifiche italiane e straniere; i soci che hanno idonee capacità di istruttori, certificate dalla SIMEU o da Società Scientifiche collegate, sono tenuti a contribuire prioritariamente alla realizzazione dei Corsi organizzati dalla SIMEU direttamente o in convenzione, onde evitare un possibile conflitto di interesse intersocietario;
- promuove e realizza la formazione e l'addestramento anche come provider ECM, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute per la formazione continua in sanità;
- organizza il Congresso Nazionale, con cadenza almeno biennale, attribuendone la responsabilità gestionale, organizzativa ed economica al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne fissa le priorità scientifiche ed organizzative avvalendosi della collaborazione della Sezione regionale sede del Congresso;
- adotta idonei percorsi per conseguire la certificazione delle proprie attività scientifiche ed organizzative e collabora con le altre Società Scientifiche per conseguire l'accreditamento degli organi societari presso il Ministero della Salute e le altre Istituzioni (Conferenza Stato-Regioni, Regioni, ASL);
- promuove l'accreditamento organizzativo e di eccellenza dei servizi di emergenza sanitaria collaborando con le Istituzioni e gli enti certificativi al fine di integrare la normativa di riferimento (ivi inclusa anche la ISO 9000), con le procedure previste per l'accreditamento professionale (VRQ-MCQ);
- realizza ed incrementa la rete informatica societaria, secondo i progressi tecnologici, per consentire una comunicazione idonea tra i Soci e la struttura organizzativa, per rendere disponibile uno strumento specifico di aggiornamento scientifico e per costituire un osservatorio nazionale permanente delle attività di emergenza urgenza in Italia e all'estero;
- collabora fattivamente, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro misti, con le altre Società Scientifiche, gli Ordini e i Collegi professionali, le Associazioni di volontariato e le Istituzioni, per promuovere il miglioramento della risposta alle urgenze ed emergenze sanitarie e alle catastrofi.

Articolo 3. Soci

La nuova domanda di ammissione a Socio deve essere compilata su apposito modulo, cartaceo od "on line", e trasmessa alla Segreteria nazionale contestualmente al pagamento della quota annuale. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, contestualmente al pagamento della quota associativa annuale. La domanda di ammissione, qualora il versamento della quota associativa risulti regolare, si considera accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale se lo stesso non esprime parere contrario entro un mese dalla presentazione della stessa. La data di accettazione coincide con la data della domanda di ammissione, a meno di parere contrario espresso dal Consiglio Direttivo Nazionale riguardo all'iscrizione alla società. Le quote annuali di Socio ordinario sono proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale e deliberate dall'Assemblea Nazionale. La corresponsione della quota annuale può essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Segreteria Nazionale;
- b) mediante carta di credito, contattando la Segreteria Nazionale telefonicamente per comunicare i dati;
- c) in contanti, direttamente alla Segreteria Regionale o Nazionale;
- d) "on line" dal sito WEB della società, mediante pagamento con carta di credito.

I Presidenti regionali, nell'esercitare funzioni di Tesoreria, sono tenuti a comunicare i nominativi degli iscritti e a versare le quote rispettive alla Segreteria Nazionale nel più breve tempo possibile, comunque entro trenta giorni e in ogni caso in tempo utile prima di eventuali assemblee.

E' compito di ogni Socio comunicare tempestivamente alla Segreteria Nazionale i cambiamenti di indirizzo e/o del luogo di lavoro o provvedere personalmente per via informatica.

I Soci ordinari sono tenuti altresì a:

- partecipare attivamente alle riunioni scientifiche e/o di organizzazione programmate dalla SIMEU a livello nazionale e regionale
- entrare a far parte delle commissioni e dei gruppi di lavoro previsti dallo Statuto e dal Regolamento o deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale
- partecipare alle ricerche statistiche epidemiologiche e alle rilevazioni periodiche nazionali e regionali sullo stato delle strutture per le emergenze sanitarie
- aderire e contribuire all'attivazione dei gruppi per la qualità nel proprio ambiente di lavoro
- proporre temi o tesi congressuali
- presentare nuovi Soci
- diffondere le pubblicazioni ufficiali della Società
- partecipare alle assemblee annuali nazionali e regionali, utilizzando in caso di assenza il diritto di delega.

I soci decadono per morosità dopo mancato versamento della quota entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

I soci aggregati partecipano alle attività societarie con riferimento ad aree di intervento o a progetti specifici deliberati dal CDN.

Appartengono all'area giovani i soci di età inferiore a 35 anni; per i soci dell'area giovani è prevista una quota ridotta per l'iscrizione alla società; la quota normale è dovuta a partire dall'anno solare di compimento del 35° anno di età.

L'Area Nursing SIMEU include le figure professionali infermieristiche che operano nel Sistema delle emergenze ed urgenze sanitarie e che risultano iscritte come soci infermieri, secondo l'art. 5 dello Statuto.

L'Area Nursing ha lo scopo di valorizzare la rappresentatività del personale infermieristico e di garantirne la partecipazione continuativa alle attività formative incluse nei programmi nazionali e regionali.

L'Area Nursing costituisce lo strumento per realizzare la formazione continua e l'addestramento del personale infermieristico addetto al sistema delle emergenze urgenze sanitarie sia attraverso i congressi scientifici, convegni, seminari, corsi di formazione congiunti con la SIMEU nazionale e regionale, sia mediante idonea articolazione di una propria attività di ricerca e formazione.

L'Area Nursing SIMEU è diretta da un Coordinatore nazionale e può essere articolata in Sezioni regionali, a loro volta dirette da un Coordinatore per ciascuna regione.

Il Coordinatore nazionale, eletto dai Soci infermieri, partecipa alle attività del Consiglio Direttivo Nazionale della SIMEU, con diritto di voto, ed esprime pareri vincolanti sulle attività associative e formative proprie del personale infermieristico. In caso di impedimento può delegare per le attività in Consiglio Direttivo Nazionale il segretario o un Coordinatore infermieristico regionale, con diritto di voto. Dura in carica due anni e non è subito rieleggibile. E' coadiuvato da un Segretario. Il Coordinatore dell'area Nursing al termine del mandato assume la carica di Segretario dell'area Nursing e coadiuva il nuovo Coordinatore eletto; in caso di impedimenti del Coordinatore uscente la carica di Segretario è attribuita al 2° eletto tra gli infermieri; il Segretario dell'Area Nursing partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.

I Coordinatori regionali, eletti dai Soci di ciascuna sezione Regionale, partecipano di diritto alle attività del Consiglio Direttivo regionale, con diritto di voto.

Il Socio dell'Area Nursing decade o per dimissione o per mancata corresponsione della quota annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo o per gravi motivi etici o disciplinari, per decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Coordinatore Nazionale dell'area Nursing.

Articolo 4. Assemblee

Al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente spetta:

1. espletare ogni formalità preliminare ai lavori assembleari
2. verificare l'elenco dei soci che hanno diritto a partecipare all'Assemblea e le deleghe
3. verificare l'elenco dei soci che hanno diritto di voto

4. presiedere e gestire le procedure di voto e di scrutinio con l'ausilio del Segretario
5. proclamare i risultati delle votazioni.

Le attività di cui ai punti 3, 4 e 5 vengono svolte da apposita commissione elettorale per le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri.

Su invito e comunque con il consenso del Presidente dell'Assemblea possono seguire i lavori assembleari dipendenti dell'associazione, professionisti, consulenti, esperti, giornalisti.

Almeno un mese prima dell'Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, devono essere pubblicati a cura del Consiglio Direttivo Nazionale uscente sul sito della società il calendario e le modalità per la presentazione delle candidature. Le candidature sono libere e devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell'assemblea elettiva, mediante trasmissione alla Segreteria Nazionale del programma e del curriculum dei candidati. La Segreteria Nazionale provvederà alla pubblicazione sul sito delle candidature almeno una settimana prima dell'Assemblea elettiva.

La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo, è composta da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, scelti preferibilmente fra i Soci non eleggibili in Consiglio Direttivo. La Commissione elettorale esercita le funzioni di verifica dei diritti e predispose il regolamento per le elezioni che dovrà essere pubblicato sul sito della società.

La votazione per il Consiglio Direttivo Nazionale avviene a scrutinio segreto a mezzo di apposita scheda elettorale, in formato cartaceo o elettronico.

Le votazioni si svolgono osservando i seguenti principi:

- a) Le operazioni di voto hanno inizio nel corso dell'Assemblea dei Soci, e possono proseguire on-line: di regola il voto è espresso per via elettronica. La Commissione elettorale fissa, con decisione inappellabile, la data del termine delle votazioni on-line;
- b) Su ogni scheda devono essere riportate non più di 13 preferenze per il Consiglio Direttivo Nazionale, non più di 3 per il Collegio dei Probiviri e non più di 3 per il Collegio dei Revisori dei Conti.
- c) Qualora due o più candidati conseguano lo stesso numero di voti, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità societaria.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente della commissione elettorale proclama gli eletti e cura la stesura del verbale.

Il verbale delle operazioni di voto deve contenere:

- luogo, data, orario
- elenco nominativo dei componenti la Commissione elettorale incluso il Presidente
- modalità di voto adottate
- l'elenco ufficiale dei Soci aventi diritto al voto attivo e passivo
- risultato delle votazioni
- firma del Presidente e degli altri componenti la Commissione.

Articolo 5. Consiglio Direttivo Nazionale

La nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere avviene ad opera del Consiglio Direttivo Nazionale, appositamente convocato, alla presenza di almeno metà dei Consiglieri, con votazione a maggioranza semplice dei presenti. Questa elezione avviene a scrutinio segreto su una scheda separata per il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono proposti dal Presidente neo-eletto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate dal Presidente con apposita comunicazione (lettera personale o e-mail) con indicazione del luogo, data, ora e con apposito ordine del giorno. Alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano il Past-President ed i componenti e del Collegio dei revisori dei Conti, senza diritto di voto; il Coordinatore nazionale dell'Area Nursing-SIMEU e il Coordinatore dei Giovani Medici partecipano alle sedute con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe per i consiglieri medici. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, i componenti del Collegio dei Probiviri i Presidenti onorari, senza diritto di voto. E' consentito al Presidente di chiedere un voto consultivo preliminare dei presenti che ne hanno titolo e non sono Consiglieri eletti.

Il Consigliere decade dalle proprie funzioni dopo tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. La giustificazione deve essere inviata per iscritto e allegata agli atti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale definisce l'organigramma e coordina il funzionamento dei Comitati tecnico-scientifici, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ricevendo da essi relazione almeno annuale sulle attività programmate e svolte.

Articolo 6. Presidente Nazionale

Il Presidente stabilisce la sede operativa della Società nella città da lui ritenuta più opportuna, per tutta la durata del mandato. Tale sede può non coincidere sia con la sede legale sia con la sede della Segreteria Nazionale. Convoca il Consiglio Direttivo Nazionale in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, secondo il disposto dell' art. 8 dello Statuto e dell'art. 5 del presente regolamento. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura il calendario, assicura la continuità e l'efficacia delle decisioni e si adopra per la corretta realizzazione delle delibere.

È responsabile, con il Consiglio Direttivo, dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea. Rappresenta la Società e cura i rapporti con le altre Società Scientifiche, con le Istituzioni e con gli Enti nazionali e Internazionali, anche con l'apporto degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza ed è comunque tenuto a consultarlo prima di eventuali incontri ufficiali con il Ministro della Sanità, con il Parlamento della Repubblica, con la Conferenza Stato-Regioni e il Consiglio Superiore della Sanità.

Può delegare alcune funzioni a componenti del Consiglio Direttivo, fatte salve le prerogative del Tesoriere e del Segretario, incluso l'eventuale coordinamento delle attività delle Sezioni regionali. Può delegare la firma concernente pagamenti o riscossioni al Tesoriere.

Può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale l'istituzione di Comitati tecnico-scientifici, di Commissioni e di Gruppi di lavoro.

Articolo 7. Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione delle entrate e delle uscite, che deve essere effettuata in linea con i deliberati del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere si può avvalere di personale dipendente o consulenti esterni per ogni necessità organizzativa.

Il Tesoriere attribuisce annualmente alle Sezioni Regionali la percentuale delle quote associative spettante ad ogni regione, la cui entità è decisa dall'Assemblea nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 8. Past-President

La carica di Past-President è attribuita al Presidente Nazionale al termine del suo mandato.

È componente dell'Ufficio di Presidenza a pieno titolo e in esso esplica funzioni di supporto alle attività del Presidente. Partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ma con semplici funzioni consultive e dura in carica due anni.

Articolo 9. Ufficio di Presidenza

La convocazione è effettuata dal Presidente, motu proprio, oppure su richiesta motivata del Vice-Presidente e del Segretario.

L'Ufficio di Presidenza prepara e coordina l'attività del Consiglio Direttivo Nazionale e ne attua le deliberazioni. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza devono precedere tutti gli atti di rappresentanza ufficiale della SIMEU e le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. L'Ufficio di Presidenza può richiedere la presenza anche di altri soggetti alle riunioni ove ne ravvisi l'opportunità, con particolare riferimento al responsabile nazionale della formazione al rappresentante dell'area nursing e al responsabile del centro studi.

Articolo 10. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, all'atto dell'insediamento, che avviene di regola entro novanta giorni dalla elezione, nomina il presidente che procede alla convocazione in caso di necessità.

Fermo restando quanto già disposto dall'art. 16 dello Statuto, il deferimento al Collegio dei Probiviri può avvenire sia da parte del Presidente Nazionale che ad opera dei Presidenti Regionali: in entrambi i casi deve essere tempestivamente informato il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il deferimento al Collegio dei Probiviri avviene mediante comunicazione al Presidente del Collegio e all'interessato, con lettera motivata.

Il Collegio si pronuncia entro trenta giorni. I provvedimenti assunti dal Collegio sono oggetto di apposito verbale e si rendono esecutivi dal momento della notifica all'interessato e al Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di provvedimento di espulsione, esso va ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale e, in caso di ricorso dell'interessato, dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 11. Comitati Tecnico-Scientifici, commissioni e gruppi di lavoro

I Comitati tecnico-scientifici, le commissioni e i gruppi di lavoro sono individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale procede alla nomina dei Coordinatori e ne definisce la composizione.

Il Consiglio Direttivo può inserire nei Comitati tecnico-scientifici, nelle commissioni e nei gruppi di lavoro anche esperti di settore particolarmente qualificati, non iscritti alla SIMEU.

Il Consiglio Direttivo Nazionale specifica le aree di ricerca scientifica da affidare ai Comitati tecnico-scientifici e quelle di competenza delle Commissioni e dei gruppi di lavoro, dopo aver proceduto alla loro costituzione.

Tra le commissioni è istituita prioritariamente la Commissione Nazionale Formazione, che promuove e coordina le attività formative della società, attraverso la costituzione di reti formative e gruppi di lavoro; la Commissione è presieduta da un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che partecipa abitualmente ai lavori dell'Ufficio di Presidenza. La Commissione Nazionale Formazione elabora e aggiorna il regolamento per l'attività formativa della SIMEU, e lo propone al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione.

Articolo 12. Organizzazione a livello regionale

La SIMEU, allo scopo di coinvolgere maggiormente i medici e gli infermieri che operano nei Servizi di Emergenza-Urgenza e nel conseguimento delle finalità previste dall'art. 4 dello Statuto, si articola in Sezioni Regionali.

Le Sezioni Regionali devono essere costituite nelle Regioni e Province Autonome con un numero di Soci non inferiore a dieci: quando tale consistenza numerica non è raggiunta o non vi sono le condizioni per costituire, anche temporaneamente, una Sezione Regionale, i Soci devono costituire insieme a una Regione contigua una Sezione Interregionale.

Le Sezioni Regionali rappresentano il necessario tramite tra le attività di livello nazionale e le esigenze delle realtà locali, considerate le molteplici peculiarità tecnico organizzative delle strutture dedicate al sistema delle emergenze medico sanitarie e le necessità prioritarie della formazione permanente del personale.

Le Sezioni Regionali sono di norma costituite dai Soci operanti nel territorio regionale di riferimento.

Articolo 13. Assemblea Regionale

Si riunisce almeno una volta all'anno. È convocata dal Presidente, con preavviso di non meno di quindici giorni e con apposita comunicazione, anche via e-mail o fax, recante l'ordine del giorno. Può essere convocata inoltre, in via straordinaria, dallo stesso Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei Soci, con preavviso di dieci giorni.

È valida in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti in proprio o per delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun Socio. È presieduta dal Presidente che si avvale del Segretario che è tenuto a compilare il verbale. Questo deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere custodito in apposito registro.

L'Assemblea regionale esercita i seguenti poteri:

- a) elegge il Consiglio Direttivo Regionale
- b) individua gli obiettivi generali della vita associativa regionale e definisce i percorsi per il loro conseguimento, in sintonia con i deliberati nazionali
- c) discute e approva le attività del Consiglio Direttivo e il rendiconto economico-finanziario presentato annualmente dal Presidente.

Articolo 14. Consiglio Direttivo Regionale

È composto da un numero minimo di Consiglieri pari a 3 da un numero massimo pari a 19; solo le regioni con 50 o più soci possono eleggere il numero massimo di Consiglieri; nelle altre regioni il numero di consiglieri eletti dovrà essere proporzionale al numero dei soci della sezione regionale. Fanno parte del Consiglio Direttivo regionale i Soci della regione eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale, nel Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, con voto consultivo.

Delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Esercita inoltre le seguenti attività:

- a) elegge il Presidente Regionale, il Segretario ed eventualmente il Vice presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo Regionale
- b) formula il programma annuale delle attività secondo le linee programmatiche approvate dall'Assemblea e ne cura la realizzazione
- c) approva la relazione annuale delle attività e il rendiconto economico finanziario annuale
- d) effettua funzione di osservatorio permanente delle strutture tecnico organizzative e degli organici del sistema delle emergenze medico sanitarie regionali
- e) cura la formazione e l'addestramento permanente del personale

f) favorisce le attività di verifica della qualità e l'accreditamento professionale delle secondo i principi della VRQ-MCQ.

g) può nominare Gruppi di lavoro e Comitati tecnico-scientifici per problematiche di ricerca e di rapporti istituzionali di competenza regionale.

Il Coordinatore regionale dell'Area Nursing partecipa alle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Regionale, con diritto di voto.

Articolo 15. Presidente Regionale

Convoca le Assemblee regionali ordinarie e può convocare Assemblee straordinarie.

Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo Regionale.

Ha funzioni di Tesoriere regionale, che può delegare ad un Consigliere eletto, con approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.

Invia al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione annuale sullo stato delle attività e il verbale dell'Assemblea annuale.

Il Presidente è sostituito a tutti gli effetti in caso di impedimento dal Vice presidente (se nominato tra i consiglieri eletti) o dal Segretario.

Il Presidente può delegare particolari funzioni di rappresentanza ai Consiglieri eletti.

Articolo 16. Segretario Regionale

Istituisce e coordina la segreteria regionale, opportunamente dotata di idonee strutture, anche informatiche.

Affianca il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza, quando non sia stato nominato un Vice presidente.

Articolo 17. Tesoreria e risorse economico-finanziarie

Le risorse finanziarie ed economiche a disposizione della Sezione regionale sono amministrare dal Presidente, che esercita la funzione di tesoriere.

Per la gestione finanziaria delle risorse, il Presidente si avvale della collaborazione della segreteria nazionale.

Le risorse economiche e finanziarie a disposizione delle Sezioni regionali sono costituite da:

- 1) quota parte delle quote annuali di iscrizione alla SIMEU, fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- 2) introiti derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche o da campagne di educazione e sensibilizzazione ai problemi delle emergenze-urgenze; gli introiti sono incassati dalla SIMEU nazionale e messi a disposizione delle Sezioni Regionali;
- 3) introiti derivanti da ogni altra iniziativa consentita dalle normative di legge vigenti e non in contrasto con lo Statuto Nazionale e il presente regolamento nazionale.

Qualunque movimento economico-finanziario della sezione regionale deve passare attraverso la tesoreria nazionale, pur rimanendo disponibili per la gestione della Sezione regionale le risorse stabilite.

L'impiego delle risorse disponibili per le sezioni regionali deve essere programmato e comunicato alla Segreteria Nazionale entro il 30 novembre di ogni anno; le risorse devono essere utilizzate entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le risorse non impegnate entro il 30 novembre di ogni anno o, se impegnate, non utilizzate entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono rese indisponibili per le regioni e rientrano nella disponibilità della SIMEU nazionale.

Articolo 18 - Regolamento della Sezione Regionale

Le Sezioni Regionali, all'atto della loro costituzione, possono formulare entro trenta giorni un regolamento regionale che deve essere approvato con maggioranza semplice nella prima assemblea valida o appositamente convocata, e che non deve essere in contrasto con lo statuto e con il regolamento nazionale. Tale regolamento deve essere aggiornato in caso di variazioni significative del regolamento nazionale. Il regolamento deve essere trasmesso per approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale.